

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 739)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GENNAIO 1973

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, n. 774, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1967

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si sottopone al vostro esame è inteso a convalidare, ai termini dell'articolo 42 — terzo comma — della legge di contabilità generale dello Stato, il decreto del Presidente della Repubblica sopra specificato, con il quale si è fatto luogo all'assegnazione di lire 200.000 000 al capitolo 1270 « Somma da versare al fondo destinato all'erogazione di provvidenze a favore del personale licenziato da aziende carbo-siderurgiche, istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai termini dell'articolo 3 della legge 5 novembre 1964, n. 1172 » dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per provvedere alle indilazionabili esigenze connesse con il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1967, concernente provvidenze per i lavoratori ex

dipendenti, rispettivamente, dalla Società acciaierie ferriere trafilerie Cravetto, presso lo stabilimento di Settimo Torinese in provincia di Torino, dalla Società Ernesto Preo e Figli, presso lo stabilimento di San Vito al Tagliamento in provincia di Udine e dalla Società stabilimenti di Santo Eustacchio, presso lo stabilimento di Brescia.

All'integrazione predetta, si è provveduto, in applicazione dell'articolo 1 della citata legge 5 novembre 1964, n. 1172, mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva per le spese impreviste.

Per la convalida di cui trattasi era stato già proposto analogo provvedimento nella IV legislatura (Atto Senato 2502).

Il relativo disegno di legge è venuto a cadere a seguito dello scioglimento delle Assemblee legislative.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, n. 774, concernente il prelevamento di lire 200 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1967.

ALLEGATO

Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, n. 774, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 6 settembre 1967.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 1 — ultimo comma — della legge 5 novembre 1964, n. 1172;

Visto l'articolo 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 29 aprile 1967, n. 230;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1967, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

DECRETA:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, è autorizzato il prelevamento di lire 200.000.000 che si inscrivono al capitolo n. 1270 (di nuova istituzione sotto la rubrica 8^a — categoria V — Trasferimenti) « Somma da versare al fondo destinato alla erogazione di provvidenze a favore del personale licenziato da aziende carbosiderurgiche istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato, ai termini dell'articolo 3 della legge 5 novembre 1964, n. 1172 » dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno finanziario.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1967.

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE.